

**Emendamento allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 69 del 2009,
proposto dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
presso il Ministero dello Sviluppo Economico).**

All'art. 16 dello schema di decreto, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti periodi:

“ Le negoziazioni volontarie e paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto sono riconosciute con appositi decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico e riportate in una apposita sezione dell'elenco degli organismi extragiudiziali previsto dall'art. 141, comma 2, del codice del consumo. Il Ministero dello sviluppo economico cura con cadenza annuale l'aggiornamento dell'elenco”.

Motivazione ai fini della relazione illustrativa

La modifica dell'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto ha esplicitato l'esclusione delle procedure volontarie e paritetiche dal proprio ambito di applicazione del decreto. Conseguentemente si pone l'esigenza di una integrazione e coordinamento della normativa per la registrazione degli organismi di conciliazione in materia di consumo. A questo fine appare opportuno istituire una sezione specifica dell'elenco di cui all'articolo 141 del codice del consumo che, valutando e valorizzando la peculiarità delle procedure paritetiche già da anni in atto con notevoli risultati, raccolga le procedure accreditate attraverso decreti del Ministero dello sviluppo economico .

La proposta di prevedere la cura e l'aggiornamento dell'elenco delle procedure paritetiche in apposita sezione dell'elenco dell'art. 141 del codice del consumo è coerente pertanto con l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo di attuazione della legge 69 del 2009 il quale non disciplina queste forme conciliative. L'accoglimento di questo emendamento consente di colmare questa lacuna dando ai cittadini garanzie di legittimità, trasparenza e pubblicità delle predette procedure e crea le condizioni per uno sviluppo ulteriore di queste utili forme di conciliazione.

La norma offre anche l'occasione di dare operatività all'art. 141 del codice del consumo che fino ad ora è rimasto inattuato.